


Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 02 del Reg. Data: 30.01.2023	OGGETTO	Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, L. 197/2022”
--	---------	--

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Pedara “Dott. Pippo Pappalardo” del Palazzo di Città “Arch. Giuseppe Nicosia”.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

Consiglieri			Presenti	Assenti
1. Sig.a	Agosta	Olga		X
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Prof.	Consoli	Giuseppe	X	
4. Rag.	Consoli	Marina Adriana	X	
5. Dott.ssa	Consoli	Marisa	X	
6. Dott.ssa	De Luca	Agnese	X	
7. Sig.	Fallica	Antonio	X	
8. Rag.	Laudani	Francesco Antonio D.	X	
9. Dott.	Laudani	Mario	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico	X	
11. Ins.	Petralia	Laura Giovanna	X	
12. Ins.	Pezzino	Domenica		X
13. Geom.	Sambataro	Alfio	X	
14. Ins.	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
15. Avv.	Spitaleri	Bruno Basilio		X
16. Rag.	Torrisi	Salvatore Antonino	X	
			13	3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Li Donni.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori Consiglieri Comunali: Sambataro Alfio per la lista “Pedara libera – Fallica Sindaco, Bonaccorsi Salvatore e Torrisi Salvatore per la lista “Vivi Pedara”.

La seduta è pubblica.

Partecipa, per l'Amministrazione Comunale, il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani
Partecipa, altresì, il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario, D.ssa Giovanna Greco
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Li Donni avvalendosi della collaborazione del personale dell'Ufficio preposto all'assistenza all'Organo

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene, legge il secondo punto all'ordine del giorno ad oggetto “**Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, L. 197/2022**” e dopo aver precisato che sulla proposta di deliberazione è pervenuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, passa la parola al Presidente della Commissione

La Consigliera Dott.ssa Marisa Consoli interviene ed illustra gli esiti della Commissione Consiliare che ha dato parere favorevole tenendo conto della necessità di salvaguardare le entrate comunali, come si evince dal relativo verbale allegato al presente atto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e passa la parola alla dott.ssa Giovanna Greco per illustrare la proposta.

IL Responsabile del Settore Finanziario – Tributario, D.ssa Giovanna Greco Greco interviene: “Relativamente alla facoltà concessa dalla legge di bilancio 2023, questa proposta permetterebbe di non abbattere interessi e sanzioni in favore del Comune e quindi salvaguardare un'entrata piena relativamente ai carichi affidati all'agente della riscossione nazionale dal 2000 al 2015. In caso contrario, il Comune incasserebbe soltanto la sorte capitale e le spese di notifica. A prescindere da ciò, resterebbe comunque salva la possibilità per i contribuenti di procedere a ottenere lo sgravio mediante la definizione agevolata. La differenza sta nel fatto che in questo secondo caso lo sgravio non avverrebbe in maniera automatica come nel caso oggetto della proposta ed il contribuente dovrebbe pagare subito una parte della quota dovuta. In proposito anche il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente a questa proposta, come formulata, proprio a salvaguardare le casse dell'Ente comunale”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e dà, altresì, atto che è depositata agli atti la lettera prot. n. 2105 del 26.01.2023 dell'OSL, di cui dà lettura in aula e che si muove nella stessa direzione del Collegio dei Revisori dei Conti, promuovendo la salvaguardia delle entrate del Comune. Precisa che la proposta è stata anche discussa, abbondantemente, in seno alla Conferenza dei Capigruppo alla presenza, anche, della dott.ssa Li Donni, che ringrazia per la partecipazione a tale conferenza.

Il Consigliere Comunale sig. Antonio Fallica, chiesta ed ottenuta la parola, interviene: “Volevo capire se questa delibera è stata una iniziativa dell'OSL oppure dell'Amministrazione, e volevo anche capire se lascia la possibilità ai cittadini, comunque, di aderire a questo sgravio mediante la Definizione agevolata, oppure no”

Il Vicesindaco Dott. Laudani Mario interviene: “Quando uscì la normativa sembrava che la competenza sul tema fossa dell'OSL, tenuto conto che le cartelle esattoriali affidate all'agente della riscossione riguardavano annualità di competenza dell'OSL.. Inizialmente, eravamo rimasti che il comune faceva un atto di indirizzo e poi l'OSL determinava, successivamente abbiamo avuto la conferma da parte di IFEL che la competenza fosse del Consiglio Comunale. Fino a ieri mi sono incontrato con altri tecnici del settore e le opinioni non erano confortanti, in ogni caso ad oggi la legge è chiara e lascia comunque aperta la possibilità per il cittadino di aderire mediante la definizione agevolata, come riportato nello schema di proposta messo a punto dall'IFEL”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, non essendovi interventi procede con le dichiarazioni di voto e, pertanto, passa la parola ai Capigruppo

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica, in qualità di Capogruppo del Gruppo Pedara Libera, interviene: “Come anticipato in Commissione, confermo il mio voto favorevole per la condizione di dissesto dell'Ente. Anche se fosse vero che comunque i cittadini potrebbero comunque accedere alla definizione agevolata, sarebbe un vulnus dell'autonomia impositiva dell'ente, ma noi non possiamo ad oggi, in dissesto, intervenire a detrimento delle entrate comunali”.

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi Pedara, interviene: “Nonostante le scelte fatte nel passato siano andate sempre a favore dei cittadini, in tale circostanza riteniamo non sia opportuno andare contro questa proposta. Quindi, come già espresso anche dal capigruppo di opposizione, esprimiamo voto favorevole.”

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, procede alla votazione, in forma palese per alzata di mano, della proposta di deliberazione n.01 del 25.01.2023 ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, L. 197/2022"

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 13 Consiglieri

Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

E pertanto

Ad esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 01 del 25.01.2023, posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. n.01/2023 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione in forma palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 13 Consiglieri

Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani scioglie la seduta alle ore **20.25**



Registro Proposte N. 01 del 25 / 01 /2023

ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

SINDACO**Proposta di deliberazione Originale del Consiglio Comunale**

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022
----------------	--

IL SINDACO**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio) dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

VISTO il comma 252 della medesima legge che così recita: «Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021»,

CONSIDERATO che per esplicita ammissione del legislatore l'adesione al programma in oggetto espone la singola Amministrazione territoriale al rischio di chiudere l'esercizio finanziario con un disavanzo, ovvero di aggravare un eventuale disavanzo già esistente;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 17.913,39 (prospetto allegato A) di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 7.200,00;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

PRESO ATTO CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2022 è stato dichiarato il dissesto finanziario al 31/12/2020;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 02 del 25/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e all' O.S.L.;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.


PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla superiore proposta vengono espressi i seguenti pareri:


- a) dal responsabile del settore Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Greco ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 e degli artt. 49 e 153 TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Giovanna Greco)



- b) dal responsabile del settore Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Greco ai sensi dell'art. 12 l.r. 30/2000 e degli artt. 49 e 153 TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Giovanna Greco)



RELAZIONE DEL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio) dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

VISTO il comma 252 della medesima legge che così recita: «Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021»,

CONSIDERATO che per esplicita ammissione del legislatore l'adesione al programma in oggetto espone la singola Amministrazione territoriale al rischio di chiudere l'esercizio finanziario con un disavanzo, ovvero di aggravare un eventuale disavanzo già esistente e che l'Ente ha con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2022, dichiarato il dissesto finanziario al 31/12/2020,

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile

1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.


RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 17.913,39 (prospetto allegato A), di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 7.200,00;

PRESO ATTO della situazione complessiva dei ruoli dell'Ente

Totali Ruolo			
Carico	5.086.712,04	Diminuzione Carico da Ente	102.861,29
Variazione Carico	10.680,70	Diminuzione Totale Carico e Sospensione da Normativa	826.769,92
Rendicontato GIA	608.187,86	Annullamento Normativo 2018	763.425,49
Carico esclusi GIA rendicontati	4.478.524,18	Quote sospese provvisoriamente per annullam. normativo 2021	47.137,12
Rimborso	3.195,02	Definizione Agevolata 2014	7,92
Numero partite totale	38.154	Definizione Agevolata 2016	16.199,39
di cui con esito notifica registrato	19.078	Riscosso Totale	2.734.334,03
Residuo	818.365,21		



RITENUTO PERTANTO di proporre di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

PER QUANTO SOPRA si ritiene di proporre alla Giunta la non adesione allo stralcio parziale di cui all'articolo 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

Pedara, 25/01/2023

IL SINDACO
(Arch. Alfio Cristaudo)

Elenco Ruoli
Elenco Totale (Tutti)

Ambito	Minuta		Ruolo					Importi										Partite		
	Data Protocollo	Numero Protocollo	Anno	Numero	Ufficio	Tipo Ruolo	Tipo Modello	Carico	Variazione Carico	Uzazione Carico	Dirico e sosp. da	Riscosso	scosso Def. Agè	Rimborsato	Da Rimborsare	Indicantato Gi	Residuo	Numero Partite	Riscossioni Def.	Avvedimenti Agè
014	03/03/2015	2006	2015	2821	F/1	118	1	126,6	0	0	0	50,32	50,32	0	0	0	76,28	1	0,01	0
016	05/11/2012	2049	2013	583	F/1	118	1	778,66	33,66	0,3	0	747,09	33,29	0	0	0	31,27	1	0,01	0
016	21/12/2011	2007	2012	1078	F/1	118	1	222,58	10,43	0,1	0	214,35	10,28	0	0	0	8,13	1	0,01	0
022	20/01/2011	2014	2011	4594	F/1	118	1	222,48	20,08	8,54	0	165,73	84,47	0	0	0	48,21	1	0,01	0
032	09/01/2014	2020	2014	966	F/1	118	1	106,4	0	0	0	0	0	0	0	0	106,4	1	0	0
032	07/01/2014	2001	2014	941	F/1	118	1	102,35	0	0	0	0	0	0	0	0	102,35	1	0	0
037	30/11/2010	4000	2011	2022	A/1	ICI	1	325	0	0	0	0	0	0	0	0	325	5	0	0
041	17/05/2000	8000	2000	5654	A/1	116	3	127,56	0	0	36,15	91,4	0	0	0	0	0,01	2	0	1
043	20/01/2011	2014	2011	2244	F/1	118	1	108,02	1,82	0,18	0	83,12	0	0	0	0	24,72	1	0	0
047	04/12/2012	2009	2013	1348	F/1	118	1	126,25	0	0	0	0	0	0	0	0	126,25	1	0	0
050	05/11/2012	2049	2013	520	F/1	118	1	110,75	0	0	0	0	0	0	0	0	110,75	1	0	0
068	20/01/2011	2014	2011	10218	F/1	118	1	227,2	0	0	0	0	0	0	0	0	227,2	2	0	0
094	16/03/2011	2030	2011	3288	F/1	118	1	961	0	0	0	0	0	0	0	0	961	1	0	0
097	07/01/2014	2001	2014	4917	F/1	118	1	217,7	0	0	0	0	0	0	0	0	217,7	1	0	0
097	30/11/2012	2028	2013	5649	F/1	118	1	104	0	0	0	0	0	0	0	0	104	1	0	0
097	20/01/2011	2014	2011	9480	F/1	118	1	187,6	0	0	0	0	0	0	0	0	187,6	1	0	0
110	03/03/2015	2006	2015	4623	F/1	118	1	283,68	22,53	15,17	0	109,9	43,17	0	2,61	0	161,22	2	0,01	0
110	09/01/2014	2020	2014	3682	F/1	118	1	104,33	0	0	0	0	0	0	0	0	104,33	1	0	0
291	05/11/2012	2049	2013	597	F/1	118	1	415,6	0	0	0	0	0	0	0	0	415,6	1	0	0
292	09/01/2014	2020	2014	826	F/1	118	1	70,86	2,28	0,01	0	67,33	0	0	0	0	3,52	1	0	0
292	21/12/2011	2007	2012	1072	F/1	118	1	110,75	0	0	0	0	0	0	0	0	110,75	1	0	0
293	10/03/2015	4613	2015	2767	F/1	121	1	177,92	0	0	0	0	0	0	0	0	177,92	3	0	0
293	10/03/2015	4541	2015	2760	F/1	121	1	108	0	0	0	0	0	0	0	0	108	1	0	0
293	10/03/2015	4546	2015	2755	F/1	121	1	287,52	0	0	0	0	0	0	0	0	287,52	4	0	0
293	10/03/2015	4542	2015	2753	F/1	121	1	242,4	0	0	0	0	0	0	0	0	242,4	3	0	0
293	09/03/2015	4553	2015	2739	F/1	121	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1	0	0
293	09/03/2015	4555	2015	2738	F/1	121	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1	0	0
293	09/03/2015	4556	2015	2737	F/1	121	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1	0	0
293	09/03/2015	4557	2015	2736	F/1	121	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1	0	0
293	09/03/2015	4561	2015	2729	F/1	121	1	94,44	0	0	0	0	0	0	0	0	94,44	1	0	0
293	09/03/2015	4560	2015	2728	F/1	121	1	67,92	0	0	0	0	0	0	0	0	67,92	1	0	0
293	09/03/2015	4559	2015	2727	F/1	121	1	82,32	0	0	0	0	0	0	0	0	82,32	1	0	0
293	09/03/2015	4552	2015	2726	F/1	121	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1	0	0
293	09/03/2015	4532	2015	2722	F/1	121	1	68,64	0	0	0	0	0	0	0	0	68,64	1	0	0
293	09/03/2015	4531	2015	2721	F/1	121	1	279,6	0	0	0	0	0	0	0	0	279,6	1	0	0
293	09/03/2015	4526	2015	2719	F/1	121	1	255,12	0	0	0	0	0	0	0	0	255,12	1	0	0
293	06/03/2015	4500	2015	2702	F/1	121	1	311,36	0	0	0	0	0	0	0	0	311,36	1	0	0
293	06/03/2015	4540	2015	2701	F/1	121	1	266,88	0	0	0	0	0	0	0	0	266,88	1	0	0
293	06/03/2015	4538	2015	2699	F/1	205	1	687	0	0	0	229	229	0	0	0	458	3	0,01	1
293	05/03/2015	2009	2015	2669	F/1	118	1	768,5	0	0	0	41,2	41,2	0	0	0	727,3	5	0,02	0
293	03/03/2015	4522	2015	2624	F/1	121	1	333,04	0	0	0	166,52	0	0	0	0	166,52	2	0	0
293	03/03/2015	4525	2015	2622	F/1	205	1	247	0	0	0	0	0	0	0	0	247	1	0	0
293	30/11/2012	4583	2013	1801	F/1	121	1	1.151,50	58,2	55,14	0	246,24	0	0	0	0	850,12	7	0	0
293	28/11/2012	4598	2013	1742	F/1	121	1	605,55	23,67	2,06	0	168,15	0	0	0	0	435,34	5	0	0
293	28/11/2012	4591	2013	1739	F/1	121	1	763,36	0	0	0	0	0	0	0	0	763,36	8	0	0
293	07/05/2012	4003	2012	4700	F/1	121	1	357,85	28,69	27,18	0	7,64	0	0	0	0	323,03	2	0	0
293	07/05/2012	4002	2012	4696	F/1	121	1	129,68	0	0	0	33,61	0	0	0	0	96,07	2	0	0
293	11/04/2012	4000	2012	4266	F/1	121	1	103,6	0	0	0	0	0	0	0	0	103,6	1	0	0
293	03/04/2012	4000	2012	4067	F/1	205	1	683	0	0	0	321,5	0	0	0	0	361,5	3	0	0
293	10/05/2010	9013	2010	5245	F/1	205	1	587	0	0	0	289	0	0	0	0	298	2	0	0
293	30/04/2010	9031	2010	5132	F/1	205	1	1.016,00	0	0	0	238	0	0	0	0	778	3	0	0
293	30/04/2010	9030	2010	5123	F/1	121	1	272,06	0	0	90,43	96,03	0	0	0	0	85,6	3	0	1
293	09/03/2010	9003	2010	3973	F/1	118	1	137,8	0	0	8	83,85	83,85	0	0	0	45,95	2	0,01	1
293	15/10/2009	9015	2010	1088	F/1	121	1	508,76	0	137,5	0	0	0	0	0	0	371,26	4	0	0
293	25/03/2009	9019	2009	4506	F/1	205	1	769,5	41,5	30,74	0	78,17	0	0	0	0	660,59	3	0	0
293	25/03/2009	9040	2009	4307	F/1	121	1	374,19	0	0	0	0	0	0	0	0	374,19	3	0	0
293	15/04/2008	16	2008	3917	F/1	118	1	38.541,81	193,66	1.535,33	28.100,44	8.899,78	593,79	0	0	0	6,26	240	0,08	166
293	14/12/2007	27	2008	2120	F/1	118	1	73.529,85	738,27	5.861,79	45.432,61	22.324,08	366,69	0	0,24	0	19,4	418	0,04	280
293	14/12/2007	26	2008	2119	F/1	118	1	81.291,47	664,45	2.738,24	50.135,36	28.414,39	658,86	0	0,26	0	3,74	528	0,08	351
293	30/03/2004	8091	2004	4971	F/1	118	1	4.713,20	0	0	3.711,68	133,88	133,88	0	0	0	936,48	10	0,02	9
293	14/01/2004	8040	2004	3605	F/1	118	1	37.984,71	116,83	1.878,44	20.372,66	15.633,51	11,36	0	0	0	100,1	248	0,01	136
293	11/12/2003	12	2004	2834	A/1	116	6	165.805,45	672,91	5.449,91	77.123,85	83.270,92	2.591,60	0	69,73	0	30,5	1372	0,17	689
293	30/03/2003	8030	2003	4702	F/1	118	1	39.933,75	72,26	1.287,91	22.409,34	16.054,52	574,81	0	0,44	0	182,42	289	0,06	162
293	04/07/2002	8007	2003	1258	A/1	116	6	174.417,47	825,34	5.264,92	73.644,99	95.706,23	1.558,11	0	203,72	0	5,05	1560	0,16	728
293	29/03/2002	8031	2002	4489	F/1	118	1	39.196,58	232,14	920,58	24.061,92	14.205,73	230,55	0	159,03	0	294,94	314	0,03	195
293	14/05/2001	8010	2001	5268	F/1	118	1	4.289,22	32,44	537,9	2.186,51	1.450,62	65,9	0	199,41	0	313,6	31	0,01	17
293	17/05/2000	8000	2000	4372	A/1	116	3	533.050,77	425,8	5.193,71	71.715,43	456.818,52	1.657,74	0	680,88	0	4,04	5159	0,26	896

293	17/02/2000	8005	2000	2947	F/1	118	1	25.767,88	80,77	655,59	15.669,68	8.989,87	321,08	0	0,01	0	452,75	214	0,05	131
293	20/01/2000	8005	2000	2438	A/1	116	3	17.448,81	37,47	142,16	2.498,05	14.808,53	61,04	0	0,4	0	0,47	246	0,01	46
294	21/12/2011	2007	2012	767	F/1	118	1	519,3	0	0	0	468	0	0	0	0	51,3	2	0	0
294	20/01/2011	2014	2011	1044	F/1	118	1	212,4	0	0	0	0	0	0	0	0	212,4	2	0	0
294	17/05/2000	8000	2000	1591	A/1	116	3	942,01	0	0	1,54	940,46	0	0	0,01	0	0,02	9	0	1
294	20/01/2000	8005	2000	890	A/1	116	3	143,58	0	0	0	143,57	0	0	0	0	0,01	1	0	0
295	03/03/2015	2006	2015	1860	F/1	118	1	126,6	0	0	0	0	0	0	0	0	126,6	1	0	0
295	09/01/2014	2020	2014	1426	F/1	118	1	200,8	0	0	0	0	0	0	0	0	200,8	2	0	0
295	05/11/2012	2049	2013	851	F/1	118	1	1.101,30	0	0	0	637,43	637,43	0	0	0	463,87	1	0,01	0
295	08/03/2010	3	2010	2823	F/1	118	1	217,2	0	0	0	0	0	0	0	0	217,2	1	0	0
296	04/12/2012	2009	2013	1835	F/1	118	1	79	0	0	0	0	0	0	0	0	79	1	0	0
296	30/11/2012	2028	2013	1810	F/1	118	1	110,75	0	0	0	0	0	0	0	0	110,75	1	0	0
296	20/01/2011	2014	2011	3363	F/1	118	1	173,4	0	0	0	0	0	0	0	0	173,4	2	0	0
296	14/12/2007	26	2008	2158	F/1	118	1	477,53	57,19	18,58	272,91	171,4	0	0	0	0	14,64	1	0	1
297	09/01/2014	2020	2014	766	F/1	118	1	178,8	0	0	0	0	0	0	0	0	178,8	1	0	0
297	14/12/2007	27	2008	877	F/1	118	1	281,54	18,59	6,56	47,65	224,55	0	0	0	0	2,78	3	0	1
298	03/03/2015	2006	2015	1511	F/1	118	1	222	0	0	0	0	0	0	0	0	222	1	0	0
298	07/01/2014	2001	2014	1020	F/1	118	1	106,4	0	0	0	0	0	0	0	0	106,4	1	0	0
298	08/03/2010	3	2010	2152	F/1	118	1	103,6	0	0	0	0	0	0	0	0	103,6	1	0	0
298	26/04/2005	5	2006	252	A/1	116	6	53,44	6,84	0	33,94	15,47	0	0	0	0	4,03	1	0	1
299	20/01/2011	2014	2011	1734	F/1	118	1	106,2	0	0	0	0	0	0	0	0	106,2	1	0	0

TOTALI RUOLI

17.913,39



COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 02 del 25.01.2023

Oggetto: Parere relativo alla proposta di deliberazione di C. C. Registro Proposte n. 01 del 25 / 01 /2023 del Sindaco avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022”**.

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di gennaio, l'**Organo di Revisione Economico Finanziario** nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 10.11.2020, composto da:

Luigi Tricoli - *Presidente;*
Giuseppe Barbagallo - *componente;*
Luigi Sorce - *componente.*

alle ore 16.00, convocato per le vie brevi dal presidente, si è riunito, in collegamento video Google Meet - per esaminare la proposta di deliberazione di C. C. Registro Proposte n. 01 del 25 /01/2023 del Sindaco (proponente) di cui all'oggetto;

Questo Collegio,

- in data 25.01.2023 con prot. 0002064/2023, riceveva la proposta di deliberazione n. 01 del 25 gennaio 2023 del Sindaco avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022”**,

Premesso che l'Ente

- con delibera di C.C. n. 14 del 12/04/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- con delibera di C.C. n. 15 del 12/04/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara.**

Considerato che

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo alla data del 10 gennaio 2023 fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme



dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 10 gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- L'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
 - l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
 - entro lo stesso termine, i medesimi Enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- **L'Ente intende deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197.**

Richiamati:

- l'articolo 151 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;



CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara.

Visti:

- la richiesta di parere di cui in oggetto;
- l'art. 239, c. 1, lett. b) p.7) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario e Tributario ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 e degli artt. 49 e 153 TUEL; il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario e Tributario ai sensi dell'art. 12 l.r. 30/2000 e degli artt. 49 e 153 TUEL

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 7) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., l'Organo di Revisione deve esprimere un parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012,

il Collegio dei Revisori, nel prendere atto della volontà dell'Ente di non applicare lo stralcio parziale dei carichi previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197

ESPRIME

parere **favorevole** all'approvazione della proposta di delibera per il Consiglio Comunale cui in oggetto.

INVITA

L'Ente ad inviare copia della deliberazione di che trattasi all'ADER -Agenzia delle Entrate riscossione, utilizzando l'apposito modulo di comunicazione e di inviarlo alla stessa a mezzo pec all'indirizzo comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it entro il 31 gennaio 2023 (allegando il relativo provvedimento), oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze



Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Di darne altresì notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Alle ore 18.00 viene chiuso il presente verbale, che letto e confermato, viene firmato digitalmente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Dott. Luigi Tricoli (Presidente)

Dott. Giuseppe Barbagallo (Componente)

Dott. Luigi Sorce (Componente)

COMUNE DI PEDARA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20.10.22, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Pedara 25.01.2023

Al Sig. SINDACO

Segretario Generale

Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari

e p.c. Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Loro Sedi

Oggetto: Legge 197/2022 articolo 1, commi 227-229 - Diniego stralcio parziale somme iscritte a ruolo dal 01/01/2020 al 31/12/2015. Dissesto finanziario.

Si trasmette l'allegata nota assunta dalla Commissione di Liquidazione in data odierna di cui all'oggetto .

Cordiali Saluti

Il Presidente OSL

Dott. Maria Angela Caponetti

E
COMUNE DI PEDARA Comune di Pedara
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0002105/2023 del 26/01/2023 Firmatario: Maria Angela Caponetti

COMUNE DI PEDARA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20.10.22, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Pedara 25.01.2023

Al Sig. SINDACO

Segretario Generale

Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributarî

e p.c. Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Loro Sedi

Oggetto: Legge 197/2022 articolo 1, commi 227-229 - Diniego stralcio parziale somme iscritte a ruolo dal 01/01/2020 al 31/12/2015. Dissesto finanziario

Com è noto, l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il successivo comma 228 del richiamato articolo dispone che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Al riguardo, il comma 229 della menzionata norma prevede che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Per quanto sopra premesso a fronte di un potenziale impatto negativo che detta misura potrebbe produrre sulle risultanze di incasso, essendo la procedura di rilevazione in itinere e non ancora in grado di determinare la definitiva massa debitoria, al fine di garantire le risorse necessarie a questa Commissione di Liquidazione, per la definizione dei debiti ammissibili a massa passiva, ai sensi del richiamato art. 258 del TUEL,

si chiede

di valutare l'opportunità di non applicare le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La Commissione Straordinaria di liquidazione

F.to Dott. M.A. Caponetti

F.to Dott. C. Felice

F.to Dott. G. Albano

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Antonella Li Donni)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani)

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 31/01/2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art 11 comma 1) sino al 14/02/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Comunale, li 15/02/2023

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31/01/2023 al 14/02/2023

E' divenuta esecutiva il giorno 30/01/2023

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

Y Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li 15.02.2023

IL SEGRETARIO GENERALE